

ATTO DI PROROGA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DELLA CITTA'

METROPOLITANA DI TORINO - CIG 0327971A38

tra

l'Agenzia della mobilità piemontese con sede in Torino, via Belfiore, 23/C

(C.F. 97639830013), di seguito denominata "Agenzia", rappresentato

dall'Ing. Cesare Paonessa, nella sua qualità di Direttore generale,

e

la società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 – (codice

fiscale e Partita IVA 10384410014) di seguito denominato "Consorzio" o

"Concessionario", rappresentata da Gabriele Bonfanti, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio d'Amministrazionee da Giuseppe Proto nella sua

qualità di Vice presidente del Consiglio d'Amministrazione,

Premesso che

1. per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri per i

territori di competenza di ciascun Ente concedente, società EXTRA.TO S.C. A

R.L. ha sottoscritto i seguenti contratti di servizio:

A) Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) rep. 13689 del

22/12/2010;

B) Comune di Pinerolo – rep. 8875 del 23/12/2010;

C) Comune di Ivrea – rep 902 del 28/12/2010;

D) Comune di Bardonecchia – rep. 679 del 28/12/2010

E) Comune di Giaveno – rep 1010 del 28/12/2010

F) Comune di Carmagnola rep. 7447 del 28/12/2010

2. in attuazione dell'art. 10 comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00,

come modificata dalle LL.RR. nn. 1/2000 e 15/2015, con sottoscrizione di specifiche Convenzioni, la titolarità dei contratti di servizio indicati al precedente punto 1 sub A) è stata trasferita all'Agenzia della mobilità piemontese;

3. sono in corso di definizione le procedure amministrative per la definizione e sottoscrizione di convenzioni ex art. 10 comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00, per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio indicati al precedente punto 1 sub B), C);

4. con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. ____ del __/12/2016 è stata disposta la proroga della durata dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino metropolitano di Torino, eserciti dal Consorzio, prorogando la validità degli stessi al 31/12/2019;

per quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse, gli atti, i contratti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. Le condizioni, gli obblighi e le disposizioni previste nei contratti di servizio citati, si intendono vigenti in quanto applicabili per tutta la durata del presente Atto.

Art. 2 Oggetto

1. L'Agenzia e il Concessionario concordano di prorogare i contratti di servizio elencati in premessa agli stessi patti e condizioni sino al 31/12/2019.

Art. 3 Compensazioni economiche e modalità di pagamento

1. Per i servizi svolti dal Concessionario si intendono confermate le modalità

di riconoscimento delle compensazioni economiche già previste in ciascun contratto di servizio oggetto del presente Atto i cui importi unitari sono dettagliati nell'Allegato 1 al presente Atto.

Art. 4 Informazioni all'Agenzia

1. Ferme restando le disposizioni contenute nei contratti di servizio, il Concessionario è assoggettato agli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai commi 6, 9 e 11.

Art. 5 Garanzie

1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e di quanto previsto nel presente Atto, il Concessionario costituisce entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto una garanzia fidejussoria in ragione del 10% dell'importo complessivo annuale definito in Tabella 1 -IVA esclusa- (€1.621.954,29 pari a € 32.439.085,84*10%*50%). La garanzia dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell'ultima fattura, in assenza di controversia.
2. La garanzia fidejussoria prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
3. La garanzia è costituita considerando la dimidiazione del 50% di cui all'art. 75, comma 7 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
4. Qualora nel corso di validità del presente Atto il Concessionario dimostri di possedere gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 75, comma 7 del d.lgs

163/2006 e ss.mm.ii, che consentono di ridurre ulteriormente l'importo della garanzia, l'Agenzia potrà autorizzare la relativa riduzione.

Art. 6 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario è impegnato a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Art. 7 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, si

applicheranno tutti i patti e le condizioni stabilite in ciascun contratto di servizio richiamato, e nei relativi allegati.

Art. 8 Forma dell’Atto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata.
2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni dei contratti oggetto di proroga sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Torino, __/__/____

Per l’Agenzia della mobilità Piemontese – Il dir.gen. - Cesare Paonessa

Per il Concessionario - EXTRA.TO S.C. A R.L.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Gabriele Bonfanti

Il Vice presidente del Consiglio d’Amministrazione Giuseppe Proto

Allegati

ALLEGATO 1 – Stima produzioni e compensazioni annuali

n. marca da bollo	valore	data
-------------------	--------	------

n. xxxxxxxxxxxxxxxx	euro 16,00	xx/xx/2016	(originale applicato sulla copia cartacea)
---------------------	------------	------------	--

n. xxxxxxxxxxxxxxxx	euro 16,00	xx/xx/2016	(originale applicato sulla copia cartacea)
---------------------	------------	------------	--